

rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) c.c.i.i., atteso che la ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 46.595,80 derivante, in ultima analisi, dal mancato versamento dei ratei mensili di finanziamenti contratti con [REDACTED]

considerato che la ricorrente è proprietaria, pro quota (1/30), di beni immobili in Comune di Messina per un valore di mercato stimato in euro 1.900,00 e non è proprietaria di beni mobili registrati;

considerato che la ricorrente è titolare, altresì, di beni mobili strettamente personali ed è percettrice di reddito da lavoro (dipendente a tempo indeterminato part-time di Iper Montebello s.p.a.), pari ad euro 1.000,00 netti mensili, oltre alla tredicesima;

rilevato che alla ricorrente è stato notificato atto di pignoramento presso terzi nel mese di maggio 2025;

tenuto conto, con riguardo al pignoramento presso terzi, che il medesimo dalla data del presente provvedimento è inopponibile alla procedura, per il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la ratio della sottrazione a chi accede alla procedura di liquidazione della disponibilità dei suoi beni, e tra questi rientra anche il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del debitore destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c. (principio mutuato dalla disciplina fallimentare- v. sul punto Cass.10/08/2017, n. 19947 - La Cassazione con la pronuncia condivisibile citata ha osservato che l'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione pro solvendo o una *datio in solutum* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente e l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il provvedimento che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. Il pagamento di



taluno dei creditori successivamente all'apertura della liquidazione è quindi impedito dal principio generale del concorso dei creditori di cui all'art. 2741 c.c.);

ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla debitrice, ad eccezione della somma di euro 300,00 (siccome indicata dalla ricorrente medesima) e della tredicesima, trattandosi di importo che appare idoneo a consentire di rateizzare - in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo - il debito, con conseguente obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato (euro 300,00 mensili e tredicesima), nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio della debitrice e che non può essere assunta dal Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., avv.to Daniele Enrico Paci, il quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'O.C.C.;

osservato inoltre che:

la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, ove si tratti del medesimo soggetto, è unitariamente operata dal Giudice Delegato (art. 275 comma terzo c.c.i.i.) e ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268 comma quarto lett. b c.c.i.i.), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore

Firmato Da: VERZENI LUCA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 71ef92bc451e8586 - Firmato Da: GRASSO MARILENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ec19eeb13c5e045
Firmato Da: SCIBETTA VINCENZO DOMENICO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 5900b1754af8d97e4d03cb8eca8bb6e2



Firmato Da: DANIELE ENRICO PACI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 172036d4719187478707036343

all'importo eventualmente concordato con l'O.C.C. in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore dell'attivo;

stante l'unicità del compenso fra O.C.C. e liquidatore, da liquidarsi al termine della procedura, non dovrà essere incluso alcun compenso dell'O.C.C. nello stato passivo a favore degli altri creditori;

l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);

il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;

P.Q.M.

visto l'art. 270 c.c.i.i.,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pedroncelli Ombretta;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina liquidatore l'avv.to Daniele Enrico Paci;

ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al

liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della

domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art.

201 c.c.i.i.;



ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, ad eccezione della somma mensile di euro 300,00 e della tredicesima, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;

